Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 2001

relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

(2001/931/PESC)

(GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2014/483/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014	L 217	35	23.7.2014
►M2	Decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio del 26 marzo 2015	L 82	107	27.3.2015
►M3	Decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio del 31 luglio 2015	L 206	61	1.8.2015
►M4	Decisione (PESC) 2015/2430 del Consiglio del 21 dicembre 2015	L 334	18	22.12.2015
►M5	Decisione (PESC) 2016/1136 del Consiglio del 12 luglio 2016	L 188	21	13.7.2016
►M6	Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio del 27 settembre 2016	L 259I	3	27.9.2016
►M7	Decisione (PESC) 2017/154 del Consiglio del 27 gennaio 2017	L 23	21	28.1.2017
►M8	Decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio del 4 agosto 2017	L 204	95	5.8.2017
►M9	Decisione (PESC) 2017/2073 del Consiglio del 13 novembre 2017	L 295	59	14.11.2017
►M10	Decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio del 21 marzo 2018	L 79	26	22.3.2018
►M11	Decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio del 30 luglio 2018	L 194	144	31.7.2018
►M12	Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio dell'8 gennaio 2019	L 6	6	9.1.2019
►M13	Decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio dell'8 agosto 2019	L 209	15	9.8.2019
►M14	Decisione (PESC) 2020/20 del Consiglio del 13 gennaio 2020	L 8I	5	14.1.2020
►M15	Decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio del 30 luglio 2020	L 247	18	31.7.2020
►M16	Decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio del 5 febbraio 2021	L 43	14	8.2.2021
►M17	Decisione (PESC) 2021/1192 del Consiglio del 19 luglio 2021	L 258	42	20.7.2021
►M18	Decisione (PESC) 2022/152 del Consiglio del 3 febbraio 2022	L 25	13	4.2.2022
►M19	Decisione (PESC) 2022/1241 del Consiglio del 18 luglio 2022	L 190	133	19.7.2022
►M20	Decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio del 24 febbraio 2023	L 61	58	27.2.2023
►M21	Decisione (PESC) 2023/1514 del Consiglio del 20 luglio 2023	L 184	33	21.7.2023

▼B

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 27 dicembre 2001

relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

(2001/931/PESC)

Articolo 1

1. La presente posizione comune si applica, in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell'allegato, coinvolti in atti terroristici.

2. Ai fini della presente posizione comune per «persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici» si intendono:

— persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,

— gruppi ed entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone; e persone, gruppi ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone, gruppi ed entità, inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da persone, gruppi ed entità ad esse associate.

3. Ai fini della presente posizione comune per «atto terroristico» si intende uno degli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la sua natura o contesto possa recare grave danno a un paese o un'organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso al fine di:

i) intimidire seriamente la popolazione; o

ii) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o

iii) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un'organizzazione internazionale:

a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;

c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;

d) distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

▼B

f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;

g) diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;

h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

i) minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h);

j) direzione di un gruppo terroristico;

k) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo.

Ai fini del presente paragrafo, per «gruppo terroristico» s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici. Il termine «associazione strutturata» designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

4. L'elenco è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un'autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell'apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell'elenco possono essere inclusi persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per «autorità competente» s'intende un'autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo, un'equivalente autorità competente nel settore.

5. Il Consiglio si adopera affinché nell'elenco, in allegato, delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi o delle entità siano inseriti dettagli sufficienti a consentire l'effettiva identificazione di esseri umani, persone giuridiche, entità o organismi, in modo da discolpare più agevolmente coloro che hanno un nome identico o simile.

6. I nomi delle persone ed entità riportati nell'elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.

▼B

Articolo 2

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

Articolo 3

La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, garantisce che i capitali, le risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri si prestano, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, la massima assistenza possibile ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici. A questo scopo, per quanto riguarda le indagini e le azioni penali condotte dalle loro autorità nei confronti di persone, gruppi ed entità di cui all'allegato, essi si avvalgono appieno, su richiesta, dei poteri di cui dispongono in virtù di atti dell'Unione europea e di altri accordi, intese e convenzioni internazionali vincolanti per gli Stati membri.

Articolo 5

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

▼M9

_____

▼B

Articolo 6

La presente posizione comune è costantemente riesaminata.

Articolo 7

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

▼B

ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 ([1])

▼M21

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

3. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

5. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.

6. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).

7. HASSAN EL HAJJ Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).

8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.

9. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sàid, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.

10. MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).

11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.

12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.

13. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

([1]) Le persone contraddistinte da * sono soggette al solo articolo 4.

▼**M21**

3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.
6. Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell'intelligence e della sicurezza.
7. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
9. «Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».
10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
11. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».
15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
16. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
19. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].